

*Regolamentazione delle spese di lite nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative in cui la amministrazione pubblica si sia difesa tramite propri funzionari*

Tribunale di Verona, 17 marzo 2016. Giudice Vaccari.

**Possibilità di condanna alle spese in favore dell'amministrazione pubblica che si sia difesa a mezzo di propri funzionari – Applicazione in via analogica dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. – Esclusione**

*L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative.*

*(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)*

N.2718/2015 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 17/03/2016 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per L. R. l'avv. FIORINI CLAUDIO e per MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI la dott.ssa Francesca Pellizzari.

Il procuratore di parte ricorrente nel riportarsi alle rispettive conclusioni come precisate nelle note conclusionali depositate. La dott.ssa Pellizzari eccepisce la novità del motivo di ricorso riguardante l'elemento soggettivo dell'illecito contestato sul quale dichiara di non accettare il contraddittorio.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2015

da

R. L. (C.F. RZZLGN57L27L378A) rappresentato e difeso dagli avv.ti FIORINI CLAUDIO e TRAGNI ANNA (TRGNNA75L57L949C) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in VERONA, CORSO CAVOUR 32;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, UFFICIO CONEGLIANO (C.F. 97099470581) rappresentata e difesa da un funzionario delegato;

RESISTENTE

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

R. L. ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale all'ordinanza del Direttore del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Ufficio Conegliano, del 17 febbraio 2015 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 15.800,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 par. 1 e 2 ed allegato I A del Reg. CE n. 606 del 10.7.2009, degli artt. 120 quater e 185 quater del Reg. CE n.1234 del 22.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. da 36 a 41 del Reg. Ce n. 436/09 ed art. 11 e seguenti del D.M. 768/94.

Il provvedimento opposto si fondava sugli esiti dell'accertamento effettuato in data 23 gennaio 2013 dai funzionari dell'Ispettorato presso la cantina della Vini R. s.r.l. di Bovolone e diretto a verificare l'effettuazione presso di essa di un procedimento di sterilizzazione di mosti e vini con raggi UV-C mediante l'impianto denominato "Surepure SP40" di proprietà della T. s.r.l.

L'opponente a sostegno della domanda di annullamento dell'impugnata ordinanza ha dedotto i seguenti motivi:

1. Nullità della stessa e degli atti di accertamento per indeterminatezza della contestazione, atteso che, a suo dire, nel provvedimento opposto non erano stati indicati la data di commissione dell'illecito, né le quantità di vino sottoposte a trattamento non consentito, né le tipologie di prodotto trattato, né la destinazione delle partite di vino;

2. L'insussistenza delle violazioni contestate, atteso che, a detta dell'opponente, egli aveva aderito al progetto sviluppato dalla T. e denominato "FareFreewine" solo per un'insignificante aliquota del proprio prodotto che era stata utilizzata a mero scopo sperimentale dopo che egli non era stato più d'accordo alla prosecuzione del progetto proposto dalla T., essendosi avveduto solo in un secondo momento che la sterilizzazione poteva avvenire solo sul prodotto finito; conseguentemente, a detta del ricorrente, non poteva ritenersi integrato l'illecito contestato, atteso che esso postulava la commercializzazione del prodotto trattato con il metodo sopraindicato.

Il Dipartimento opposto si è costituito in giudizio e ha resistito alla domanda avversaria assumendone l'infondatezza.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, va innanzitutto rilevata l'inammissibilità del motivo di opposizione, dedotto da parte ricorrente solo nelle note conclusive autorizzate, relativo alla pretesa mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, in quanto mai prospettato fino ad allora.

Quanto ai motivi di opposizione tempestivamente dedotti, invece, ne va affermata l'infondatezza, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta.

Quanto al primo di essi a giustificarne il rigetto è sufficiente la considerazione che, come osservato dalla difesa del resistente, in realtà l'illecito è stato compiutamente contestato al R., atteso che nell'ordinanza opposta viene espressamente richiamato il verbale di accertamento nel quale erano stati specificamente indicati tipologie e quantitativi dei vini trattati e periodo del trattamento e tale atto era ben noto al ricorrente.

Quanto alla seconda doglianza di parte opponente deve osservarsi che la contestazione si fonda su precise risultanze documentali, ed in particolare, da un lato, sulla conferma d'ordine del 12 luglio 2010, sottoscritta dal R., e sulle fatture emesse dalla T. nei confronti della Vini R., documenti nei quali sono riportati quantitativi di vino sottoposti a trattamento "Freewine" e, dall'altro, sul mancato rinvenimento nei registri della ditta del carico dei medesimi (cfr. quanto riferito sul punto dai verbalizzanti nel verbale del 22 gennaio 2013).

A fronte di tali emergenze il ricorrente non solo non ha fornito prova dei propri assunti, ma li ha esposti in maniera contraddittoria.

In particolare egli non ha chiesto di dimostrare a mezzo di prova orale di aver messo a disposizione della T. un quantitativo di soli 50-60 litri di vino per una prova sperimentale e non vi è nemmeno riscontro documentale di una simile evenienza. Infatti, i documenti prodotti dal ricorrente da 4 a 7, oltre a non essere stati oggetto di prova per testi, non consentono di comprendere se si riferiscano a parte dei quantitativi delle succitate fatture.

A quanto detto consegue che, sulla base di quanto accertato dai funzionari dell'Ispettorato, il quantitativo di vino trattato fosse stato tutto quello riportato nelle fatture e, conseguentemente, che esso sia stato poi destinato alla vendita.

Deve anche escludersi che vi sia contraddizione tra le fatture relative all'anno 2010 e quella relativa all'anno 2012, atteso che anche in quest'ultima è stato precisato che il quantitativo di vino oggetto di essa era destinato al trattamento "Freewine".

Ancora, deve osservarsi come l'assunto del ricorrente secondo cui egli si sarebbe reso conto solo in un secondo momento che la sterilizzazione poteva avvenire solo sul prodotto finito è smentito dal protocollo operativo "FareFreewine" che al punto 3 chiarisce che il trattamento sarebbe stato effettuato in fase di pre-fermentazione alcolica.

Palesamente contraddittorio, prima ancora che indimostrato, è poi l'ulteriore assunto attoreo, invero precisato solo nelle note conclusive, che il trattamento sulle vinacce sarebbe fisicamente impossibile. Esso, infatti, risulta in contrasto con il precedente assunto che una parte del vino sarebbe comunque stata trattata in quel modo sia pure a fini di sperimentazione. Peraltro, sul punto va chiarito che in realtà il trattamento avviene non sulla vinaccia, ma sul mosto, cosicché l'assunto

attoreo è anche tecnicamente errato. In ogni caso il rilievo non può certo riguardare il quantitativo di vino bianco per cui è causa.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a tale titolo alla resistente, giacché essa si è difesa tramite un proprio funzionario. Infatti, contrariamente a quanto affermato di recente dalla Corte d'appello di Venezia nella pronuncia richiamata dalla difesa del resistente in sede di discussione, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 152 bis disp. att. c.p.c..

Quest'ultima norma, infatti, è stata inserita dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012) e riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.. E' pertanto successiva al D.Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma IX, prevede per le controversie regolate dal rito del lavoro, quale è la presente, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari delegati e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche a tali controversie.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande di parte opponente e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta.

Nulla sulle spese.

Verona 17/03/2016

il Giudice

Dott. Massimo Vaccari